

> Quesito n.1

> Ai fini della verifica del superamento o meno del limite di subappalto (30% dell'importo dell'appalto), si chiede se la mera attività di smaltimento dei fanghi (escluse dunque le attività di prelievo e di trasporto) è da considerarsi soggetta al regime di subappalto.

> Quesito n.2

> Il disciplinare di gara (pag. 2 in alto) prescrive che in caso di raggruppamento ciascuna mandante debba possedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-professionale nella misura minima del 10%. La scrivente ritiene che, ai sensi dell'art.92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, la suddetta prescrizione sia applicabile solo ai raggruppamenti di tipo orizzontale, mentre non sia applicabile ai raggruppamenti di tipo verticale. Si chiede conferma della correttezza dell'interpretazione della scrivente.

RISPOSTA

AL PUNTO 1) E' SOTTOPOSTO AL LIMITE DEL 30% IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DEI FANGHI MENTRE IL CONFERIMENTO PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO NON RIENTRA NEL SUBAPPALTO MA SOLO SOTTOPOSTO ALLA CERTIFICAZIONE DI CUI AL FORMULARIO;

RISPOSTA

AL PUNTO 2). GIUSTA LA VOSTRA INTERPRETAZIONE SI CONFERMA CHE LA QUOTA DEL DIECI PERCENTO E' VALIDA SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI DI TIPO ORIZZONTALE. F.TO: DOTT MARIO SCIRE'